

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 'CLUSTER LUCANO DI BIOECONOMIA'

ART. 1 (Denominazione e sede)

L'Aggregazione pubblico-privata denominata CLUSTER LUCANO DI BIOECONOMIA assume la forma giuridica di associazione.

L'associazione ha sede legale c/o l'API Potenza in via della Tecnica 24/b - 85100 – Potenza.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 (Finalità)

L'Associazione è un'aggregazione di imprese, università, centri di ricerche lucane con lo scopo di collaborare tra loro per essere propulsori della crescita economica sostenibile della regione

L'associazione ha come finalità:

1. promuovere la bioeconomia nel territorio regionale contribuendo allo sviluppo del settore a livello nazionale;
2. favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese sulle linee strategiche individuate dalla bioeconomia;
3. stimolare l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati sui temi della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
4. incentivare la formazione specialistica e l'occupazione;
5. promuovere il cluster di Bioeconomia Lucano in contesti nazionali ed internazionali.

L'associazione intende perseguire queste finalità mediante specifiche azioni quali:

- aggregare i soggetti aderenti alla Associazione al fine di cogliere le opportunità offerte dalla politica di coesione 2014-2020 (FESR, PON etc..) e dai fondi a gestione diretta della Commissione Europea (Horizon 2020, Cosme, ecc...),

- favorire l'erogazione di servizi avanzati alle imprese aderenti, l'organizzazione di incontri, eventi, convegni informativi sui temi della Bioeconomia,
- partecipare a cluster nazionali coerenti con le finalità dell'Associazione.
- promuovere l'ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca di base e applicata, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di sviluppo di servizi, prodotti e applicazioni innovativi, anche finalizzati alla realizzazione di prototipi.

ART. 4 **(Ammissione)**

Possono far parte dell'associazione le persone giuridiche e le diverse forme di impresa consentite che svolgano attività di diretta pertinenza nel settore della bioeconomia; per aderire occorre presentare apposita richiesta scritta sulla quale deciderà l'assemblea a maggioranza.

Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari.

I fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. Gli ordinari sono coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'associazione previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione.

Perdono tale qualità nei casi di recesso, esclusione e decadenza.

ART. 5 **(Diritti e doveri degli aderenti)**

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- osservare lo Statuto;
- collaborare - ciascuno per la propria competenza e ruolo - con gli organi associativi per la realizzazione dello scopo e dei progetti congiunti;
- astenersi ad intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione.

ART. 6 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o perdita dei requisiti previsti all'art.4.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Presidente
- Consiglio direttivo
- Comitato Tecnico-Scientifico

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 8 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di 4 deleghe per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata con modalità ritenute idonee alla conoscenza dell'ordine del giorno e dei contenuti specifici (PEC, posta elettronica). L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea deve:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente, il Consiglio Direttivo, il comitato Tecnico-scientifico;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è espressione del mondo imprenditoriale ed è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, o i vicepresidenti se più di uno, sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
I Vicepresidenti se in un numero dispari e superiore a due possono costituire il Consiglio direttivo.

ART. 10 **(Consiglio Direttivo)**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e approva e quindi attua ovvero respinge gli indirizzi generali del comitato tecnico-scientifico e dell'assemblea ai quali risponde direttamente. Può decidere inoltre l'inserimento di eventuali esperti esterni da inserire nel Comitato tecnico scientifico in base alle esigenze dell'Associazione.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3, con valore doppio del voto del presidente in caso in cui il numero dei membri sia pari. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Svolge le seguenti attività:

- individuare i Policy maker (Ministeri, MIUR e Regioni) con i quali l'Associazione deve confrontarsi e dialogare sulle materie di proprio interesse;
- predisporre il programma di lavoro strategico annuale ai fini della sua approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria;
- proporre all'Assemblea le richieste di adesione o le proposte di esclusione degli associati;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria;
- proporre modifiche allo Statuto dell'Associazione da deliberarsi in Assemblea straordinaria.

ART. 11 **Comitato tecnico-scientifico**

Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni ente di ricerca ed uno per ogni associazione di categoria datoriale in un numero complessivo compreso tra 3 e 14 e per la durata di anni 3. Qualora per un ente di ricerca o per una associazione di categoria fossero presenti due o più componenti dello stesso ente/associazione, il loro voto sarà congiunto ed avrà valore unitario.

Svolge le seguenti attività:

- coordinare l'aggregazione delle istituzioni di ricerca e delle imprese per creare massa critica di risorse umane ed infrastrutture,
- proporre il piano di azione dell'Associazione determinando requisiti e compiti anche attraverso la nomina di gruppi tematici operativi per specifiche azioni nel quadro degli obiettivi dell'Associazione.

ART. 12 **(Risorse economiche)**

L'associazione trae i mezzi per il proprio funzionamento da:

- a) quote associative che per il primo anno sono pari a zero o limitate ai contributi volontari degli associati. Successivamente la quota associativa è proposta dal direttivo ed approvata dall'assemblea annualmente;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge.
- f) eventuale costituzione di un fondo di gestione

Le entrate sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità associative.

E' fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione ai soci.

ART. 13

(Bilancio d'esercizio)

Il primo esercizio finanziario avrà termine il 31 dicembre 2016.

I successivi avranno inizio il 1° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispose e porta in approvazione in assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo che dovranno essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 14

(Durata)

La durata dell'associazione è legata alla Programmazione 2014/2020. Il diritto di recesso è sempre ammesso secondo la normativa vigente.

ART. 15

(Rinvio)

Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto, trovano applicazione le norme del codice civile e del codice di procedura civile in materia. Le spese consequenziali alla costituzione sono a carico degli associati.

ART. 16

(Trattamento dati personali)

Le parti, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, consentono espressamente il trattamento dei loro dati personali, pertanto, gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi

informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

ART. 17

(Controversie)

Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, sarà competente il Foro di Potenza.